

riserva, ed è questa: che quando un professore quale egli è dell'istituto di Firenze, ebbe già l'inamovibilità perchè copri lo stesso ufficio in altra Università, o in altro istituto al quale non potesse applicarsi la sua proposta, non fosse più caso che questa applicazione si facesse. Ora, è questo precisamente il caso dell'onorevole Ferrari, il quale era stato professore dello stesso insegnamento nell'Università di Torino, dove, come professore ordinario, non c'è dubbio, che avesse acquistato quell'inamovibilità che gli è consentita dalla legge.

In fatti, io domando se trattandosi di diritti acquisiti, un cittadino possa esser soggetto a perderli solo perchè dovette esercitare il suo ufficio in una località anzichè in un'altra. Credo che lo stesso onorevole Crispi abbia ammesso che non si debba applicare la massima da lui proposta in modo da far perdere ad un cittadino un diritto acquisito. Si voti dunque se si vuole la massima, ma sia riservato il caso dell'onorevole Ferrari, affinchè pel fatto del suo trasferimento non venga ad essere colpito di una decadenza che certo non fu prevista, nè potevasi prevedere all'epoca della sua nuova destinazione.

**CRISPI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Crispi fin dalla precedente seduta avea chiesto di parlare sui numeri 14 e 17 ed avea dichiarato di fare una questione che riguardava i nomi scritti sotto i numeri che ho testè indicati.

Quindi io doveva intendere ch'egli domandasse l'applicazione della massima, da lui proposta, ai professori Ferrari e Corticelli. Infatti al modo con cui io avea posta la votazione, egli non fece osservazione veruna.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ara.

**ARA.** Dietro le spiegazioni datemi dall'onorevole signor ministro della pubblica istruzione intorno alla qualità ed alle condizioni in cui si trova l'onorevole Ferrari, io mi sono vieppiù convinto dell'applicabilità al medesimo dell'articolo 103 della legge elettorale: però siccome quest'articolo non sarebbe applicabile salvo nel caso che uno sia deputato, domando sia lasciata intatta la questione da me sollevata sin quando sarà deciso se l'onorevole Ferrari sia deputato.

**PRESIDENTE.** Domando all'onorevole Crispi se intenda che la massima da lui proposta debba essere applicata al numero 14, come sembrava essere sua intenzione la prima volta ch'egli parlò su questa questione relativa ai professori dell'istituto superiore di perfezionamento.

**CRISPI.** Certo la questione sorse in occasione dei numeri 14 e 17 sotto ai quali sono indicati i professori appartenenti all'istituto di perfezionamento di Firenze. Ciò non di meno, dopo i lumi ricevuti nella discussione consento a che si voti sulla massima, salva poi l'applicazione della stessa ai numeri predetti.

**PRESIDENTE.** La questione proposta dall'onorevole Crispi si potrebbe formulare in questi termini: « se i

professori dell'istituto superiore di perfezionamento di Firenze, sieno o no eleggibili. »

Chi è d'avviso che i professori dell'istituto superiore di perfezionamento sieno eleggibili, è pregato di alzarsi.

(La Camera rigetta la proposta dell'onorevole Crispi; e quindi i professori del detto istituto sono riconosciuti eleggibili.)

**CRISPI.** Resta poi a decidere per l'applicazione pratica.

**PRESIDENTE.** Resta inteso.

Debbe ora pronunziare la Camera sopra un'altra questione che fu proposta dal deputato Ara.

La questione è, se il professore Ferrari, nominato membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica dopo la sua elezione, abbia cessato di essere deputato in forza dell'articolo 103 della legge elettorale.

Quest'articolo è così espresso:

« Quando un deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con l'aumento di stipendio, cesserà nell'istante di essere deputato, e potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dell'articolo 100. »

Ciò premesso, ecco la proposta dell'onorevole Ara:

« L'onorevole professore Ferrari ha cessato di essere deputato all'istante, in cui fu promosso consigliere ordinario del Consiglio superiore della pubblica istruzione. »

L'onorevole Depretis ha la parola.

**DEPRETIS.** Veramente io non credo che si possa interpretare l'articolo 103 della legge elettorale col rigore col quale verrebbe interpretato dall'onorevole Ara. A me pare che quest'articolo voglia che l'impiego conferito ad un deputato, o l'avanzamento nella sua carriera d'impiegato, sia accompagnato da uno stipendio o da un aumento di stipendio.

**ARA.** Domando la parola.

**DEPRETIS.** Ora questo non è avvenuto. Ma v'ha di più. Quando un cittadino è chiamato ad un ufficio pubblico, e nell'atto stesso in cui ha notizia di questa nomina dichiara ch'egli l'accetta sotto l'espressa condizione che l'ufficio non debba essere accompagnato dallo stipendio, il caso è affatto eccezionale. In simil caso io non so vedere a che servirebbe questo rigore nell'applicazione della legge; parmi che le conseguenze a cui saremmo condotti non siano ragionevoli.

Infatti chi fu nominato ad un impiego, od ottenne un avanzamento nell'impiego che prima avea, se non ha accettato puramente, ma sotto condizione, allora con questa sua riserva, egli ebbe certamente in mira di conservare la sua posizione e i suoi diritti, e se avesse creduto che lo accettare l'avanzamento, anche colla riserva da esso fatta, era cosa inutile, certo non avrebbe accettato.

Io prego la Camera di riflettere alla diversità di